C/2026/714

9.2.2026

**Sintesi della decisione della Commissione**

**del 18 luglio 2025**

**relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE**

**(Caso AT.40728 — CORNING)**

*[notificata con il numero C(2025) 4743 final]*

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(C/2026/714)

*Il 18 luglio 2024 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 ([1]), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese coinvolte nella protezione dei propri segreti aziendali.*

## 1. **INTRODUZIONE**

(1) La presente decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni offerti da Corning Inc. («Corning») a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio in un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

## 2. **PROCEDURA**

(2) Il 6 novembre 2024 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 e ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento («valutazione preliminare»), in cui manifesta in via preliminare riserve in materia di concorrenza.

(3) Corning, pur non concordando con la valutazione e i risultati preliminari della Commissione, il 13 novembre 2024 ha presentato alla Commissione una proposta di impegni («impegni iniziali») in risposta alla valutazione preliminare.

(4) Il 29 novembre 2024 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, un avviso che sintetizza il caso e gli impegni iniziali e invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni su detti impegni entro il 13 gennaio 2025.

(5) Il 7 marzo 2025 la Commissione ha informato Corning in merito alle osservazioni pervenute dalle parti terze interessate a seguito della pubblicazione della comunicazione. L'11 giugno 2025 Corning ha presentato una proposta modificata degli impegni («impegni definitivi»).

(6) Il 30 giugno 2025 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole.

(7) Il 2 luglio 2025 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale.

([1]) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1/oj) («regolamento (CE) n. 1/2003»).

## 3. **RISERVE IN MATERIA DI CONCORRENZA ESPRESSE DALLA COMMISSIONE**

(8) Nella valutazione preliminare la Commissione ha espresso preoccupazione per il fatto che Corning possa aver detenuto una posizione dominante sul mercato mondiale della fornitura di vetro alluminosilicato alcalino, un tipo speciale di vetro utilizzato principalmente come copertura per gli smartphone e altri dispositivi elettronici portatili. Ha inoltre constatato che i prodotti sviluppati da Corning per Apple Inc. («Apple») non fanno parte di questo mercato, in quanto presentano composizioni speciali e sono utilizzati solo da Apple.

(9) La Commissione ha inoltre constatato in via preliminare che Corning potrebbe aver abusato della sua posizione dominante sul mercato del vetro alluminosilicato alcalino in violazione dell'articolo 102 del trattato, concludendo accordi di esclusiva con produttori (produttori di apparecchiature originali o «OEM») di dispositivi elettronici portatili e con imprese che trasformano il vetro alluminosilicato alcalino grezzo («imprese di trasformazione»).

(10) Per quanto riguarda gli accordi con gli OEM, la Commissione ha concluso in via preliminare che Corning ha stipulato accordi contenenti 1) obblighi di approvvigionamento esclusivo che imponevano agli OEM di rifornirsi presso la sua azienda per la totalità o la quasi totalità della loro domanda di vetro alluminosilicato alcalino, 2) sconti di esclusiva, ossia sconti concessi agli OEM a condizione che rispettassero gli obblighi di approvvigionamento esclusivo e 3) «clausole inglesi» che obbligavano gli OEM a riferire a Corning in merito a offerte competitive e che permettevano loro di accettare tali offerte solo se Corning non si allineava al prezzo proposto.

(11) Per quanto riguarda gli accordi con le imprese di trasformazione, la Commissione ha concluso in via preliminare che Corning ha stipulato accordi contenenti 1) obblighi di acquisto esclusivo che imponevano alle imprese di trasformazione di acquistare la totalità o la quasi totalità della loro domanda di vetro alluminosilicato alcalino, o un sottotipo importante di questo vetro, presso la sua azienda e 2) clausole che impedivano alle imprese di trasformazione di contestare i brevetti di Corning.

## 4. **IMPEGNI INIZIALI, TEST DI MERCATO E IMPEGNI DEFINITIVI**

(12) Gli impegni iniziali proposti da Corning possono essere sintetizzati come segue.

— Nei contratti in corso con gli OEM e le imprese di trasformazione, Corning si è impegnata a rinunciare a tutti gli accordi esclusivi elencati ai precedenti paragrafi (10) e (11). Nei contratti futuri Corning si è impegnata a non utilizzare tali clausole o clausole analoghe aventi lo stesso effetto. Inoltre si applicano le disposizioni seguenti:

  a) accordi con gli OEM: per quanto riguarda la domanda degli OEM nel SEE, Corning non può imporre alcun obbligo in materia di acquisto (quindi 0 %) né subordinare la concessione di vantaggi in materia di prezzo (come riduzioni o sconti) al rispetto di tale obbligo. Per quanto riguarda la domanda degli OEM su scala mondiale, Corning non può 1) imporre a un OEM di rifornirsi presso la sua azienda per oltre il 50 % della sua domanda combinata di protezioni di vetro alluminosilicato di sodio, di vetro alluminosilicato di litio e di vetroceramica trasparente (massimale complessivo), o subordinare i vantaggi di prezzo a tale obbligo; 2) imporre a un OEM di rifornirsi presso la sua azienda per oltre il 50 % della sua domanda di protezioni in vetro alluminosilicato di litio o a subordinare i vantaggi di prezzo a tale obbligo (massimale per il vetro alluminosilicato di litio); o 3) imporre a un OEM di rifornirsi presso la sua azienda per oltre il 50 % della sua domanda di vetroceramica trasparente (massimale per la vetroceramica trasparente), o subordinare i vantaggi di prezzo a tale obbligo;

  b) accordi con le imprese di trasformazione: Corning non può imporre a un'impresa di trasformazione di acquistare presso la sua azienda oltre il 50 % della sua domanda combinata di vetro alluminosilicato di sodio, di vetro alluminosilicato di litio e di vetroceramica trasparente (massimale complessivo), o subordinare i vantaggi di prezzo a tale obbligo di acquisto.

— Ai fini della tutela dei propri brevetti, Corning si è impegnata 1) a intentare azioni legali per violazione dei brevetti ma non per violazione del contratto, e 2) a non utilizzare alcun meccanismo previsto dal diritto contrattuale (penali contrattuali, risoluzione anticipata, danni contrattuali, ecc.) per tutelare i propri brevetti.

— Corning si è impegnata a fornire una comunicazione di mercato agli OEM e alle imprese di trasformazione in cui spiega il contenuto degli impegni in inglese e cinese.

— Gli impegni si applicano a livello mondiale per un periodo di nove anni. Era prevista la nomina di un fiduciario di controllo indipendente incaricato di verificare il rispetto degli impegni e di riferire alla Commissione.

— Corning si è impegnata a non eludere in alcun modo gli impegni (clausola antielusione).

(13) I partecipanti al test di mercato hanno accolto con favore l'obiettivo generale degli impegni iniziali, che offrono ai concorrenti di Corning un migliore accesso ai clienti che acquistano vetro alluminosilicato alcalino. Tuttavia, hanno anche individuato alcune condizioni e clausole che dovrebbero essere modificate per colmare potenziali lacune ed evitare ambiguità, principalmente per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli impegni, il ruolo di terzi nelle controversie in materia di brevetti, gli obblighi di informazione di Corning e la clausola antielusione.

(14) In risposta a tali osservazioni, Corning ha presentato gli impegni definitivi che prevedono i seguenti miglioramenti:

— l'ampliamento di alcuni termini degli impegni per evitare l'elusione. Il termine «accordo» negli impegni definitivi comprende non solo i contratti formali, ma anche gli accordi scritti informali e gli accordi orali. Di conseguenza, i termini «clausole» e «disposizioni» sono sostituiti da termini più ampi quali «condizioni» o «obblighi». Inoltre, gli impegni definitivi chiariscono che essi si applicano non solo ai requisiti in termini di percentuale, ma anche agli impegni in termini di volume o a qualsiasi altro obbligo di acquisto esclusivo o incentivi di prezzo subordinati all'acquisto esclusivo.

— Per quanto riguarda gli interventi di terzi nelle controversie in materia di brevetti, gli impegni definitivi chiariscono che i terzi non devono necessariamente avere un «interesse» ad agire per poter presentare domanda di intervento nei procedimenti arbitrali. Inoltre, il fiduciario di controllo può notificare non solo agli OEM e alle imprese di trasformazione, ma anche ai concorrenti, qualsiasi sentenza o decisione arbitrale definitiva relativa alla validità del brevetto.

— Gli impegni definitivi obbligano Corning a fornire periodicamente al fiduciario di controllo una relazione affidabile sulla situazione di mercato e dati sulla sua posizione sul mercato rilevante. Inoltre, non solo gli OEM, le imprese di trasformazione o i concorrenti, ma anche qualsiasi terzo che sospetti il mancato rispetto degli impegni può presentare una denuncia al fiduciario di controllo.

— Gli impegni definitivi comprendono un allegato con una nota che chiarisce ulteriormente la clausola antielusione.

## 5. **CONCLUSIONI**

(15) La Commissione ritiene che gli impegni definitivi rispondano efficacemente alle riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti e nella valutazione preliminare senza essere sproporzionati. Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha preso in considerazione gli interessi dei terzi, ivi compresi quelli che hanno partecipato al test di mercato.